

**Riassunto sintetico dei fatti.**

La Softlab ha in affidamento da molteplici anni un ampio corpus di attività in ambito operativo ed informatico per conto di Fideuram. Risulta deciso da quest'ultima di non rinnovare l'affidamento a Softlab, a valle di iter condotto congiuntamente con la capogruppo Intesa, bensì di trasferire l'intero corpus ad altro fornitore (c.d. trasferimento delle funzioni esternalizzate a un altro fornitore).

Rispetto a ciò i lavoratori della Softlab impiegati su Fideuram, già esposti alle problematiche di liquidità del Gruppo Softlab per cui è attivo anche un tavolo di confronto presso il Ministero delle Imprese (già Ministero dello Sviluppo Economico), risultano ora esposti al rischio di vere e proprie tensioni occupazionali.

Per questo motivo la Fiom CGIL Roma e Lazio congiuntamente con la Fisac CGIL Roma e Lazio e Fisac CGIL Roma COL hanno chiesto in data 18/11 un incontro urgente a Fideuram, ad oggi in attesa di risposta.

Cosa prevede il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ABI 19 dicembre 2019

Il CCNL del Credito dedica l'art. 21 al tema appalti

Art 21 Comma 1 e 2

All'atto della stipulazione di un contratto di appalto di opere e servizi, l'impresa committente deve farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale l'impresa stessa si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.

L'impresa committente, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali norme, comunica agli organi di coordinamento e alle rappresentanze sindacali aziendali per quanto di competenza, la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in essere.

(...)

Art 21 Raccomandazione delle parti

All'atto della stipulazione di un rinnovo di contratto di appalto con diversa società appaltatrice, le imprese committenti promuoveranno in capo all'appaltatore subentrante l'introduzione nel contratto di appalto di una "clausola sociale" a garanzia di soluzioni di salvaguardia occupazionale per il personale già impegnato a tempo indeterminato nel precedente appalto da almeno sei mesi.

Rispetto a ciò, abbiamo chiesto in data 21/11 sia a Fideuram che alla capogruppo Intesa un incontro urgente relativamente all'applicazione della suddetta "clausola sociale" nei rinnovi di contratti per fornitura di opere e servizi, a partire dal rinnovo con altro fornitore del contratto Fideuram fino a questo momento affidato a Softlab. Siamo in attesa di risposta.

Abbiamo anche interessato la Segreteria di Coordinamento di Gruppo ISP e la Segreteria Nazionale della Fisac CGIL, dato che la "Raccomandazione delle parti", introdotta nell'ultimo rinnovo di Contratto Nazionale, ne rappresenta uno degli elementi normativi più qualificanti, assieme a tutto l'art 21. Il Contratto Nazionale del Credito è peraltro in avvio della fase di rinnovo.

Per tutto quanto sopra, riteniamo essenziale una risposta da Fideuram e Intesa fattiva e concreta.

Cosa prevede la giurisprudenza

Vi è un'ampia giurisprudenza che sostiene ricadere il cambio di appalto, inteso come subentro di un nuovo imprenditore sul servizio esternalizzato, entro l'ampia fattispecie del trasferimento di azienda o di un suo ramo, con conseguente applicazione in favore dei lavoratori impiegati del sistema di tutele previsto dall'art. 2112 del Codice civile.

Rispetto a ciò, ci siamo attivati contribuendo (contattando nostro studio legale di riferimento) alle necessarie verifiche finalizzate all'attivazione da parte degli interessati di eventuali azioni legali, laddove non si concretizzi una soluzione di accordo tra le parti di effettiva tutela per i lavoratori a rischio occupazionale.

25 novembre 2022

Fisac Cgil Fideuram